

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 10 ottobre 2023, n. 352.

Inserimento della figura professionale dello specialista in tecniche ludiche (Child Play Specialist) nel repertorio regionale delle qualificazioni e degli standard di processo.

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Vista la legge regionale statutaria 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria) e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 8 maggio 2007, n. 141 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa) e successive modificazioni;

Vista la mozione presentata dal Consigliere Carissimi, concernente: "INSERIMENTO DELLA FIGURA PROFESSIONALE DELLO SPECIALISTA IN TECNICHE LUDICHE (CHILD PLAY SPECIALIST) NEL REPERTORIO REGIONALE DELLE QUALIFICAZIONI E DEGLI STANDARD DI PROCESSO" (Atto n. 1873);

Udita l'illustrazione dell'atto in oggetto da parte del Consigliere Carissimi;

**con votazione sul testo della mozione n. 1873
che ha riportato 15 voti favorevoli, espressi all'unanimità nei modi di legge,
dai 15 consiglieri presenti e votanti**

DELIBERA

di approvare il seguente ordine del giorno:

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Premesso che:

— La ludoterapia è una particolare varietà di psicoterapia di gruppo in cui gli effetti benefici derivano da un'attività ricreativa razionalmente organizzata;

— La ludoterapia viene utilizzata anche per aiutare i minori ammalati e costretti a rimanere in ospedale ad affrontare il dolore, l'ansia e le paure che possono insorgere durante il decorso della malattia e dell'ospedalizzazione;

— Tale tecnica si fonda sul presupposto in base al quale un bambino malato ha bisogno, per costruire la fase di guarigione, di essere sostenuto e coinvolto, nel corso del suo ricovero in ospedale, in attività ricreative e diverse da quelle strettamente connesse alla sua patologia;

— Il gioco permette al bambino di esprimere e rivivere i conflitti e le preoccupazioni connesse alla sua patologia, di confrontarsi in maniera positiva con una realtà diversa dalla propria e di familiarizzare con situazioni e oggetti d'uso ospedaliero potenzialmente fonte di paure;

— L'utilizzo della ludoterapia in tale contesto aiuta il bambino a raggiungere i suoi traguardi di sviluppo, lo incoraggia ad occuparsi dei suoi interessi anche durante il ricovero, lo aiuta a fare amicizia all'interno del reparto e a riacquistare le abilità che ha perso a causa della malattia e ad apprendere di nuove;

— La ludoterapia prevede inoltre un forte coinvolgimento dei genitori del paziente allo scopo di fornire loro, in collaborazione con i componenti dell'équipe di cura, un supporto nel gestire le ansie e alleviare le difficoltà del momento;

— Le attività ricreative possibili si differenziano in base alle patologie dei bambini coinvolti, alle loro capacità, alla loro età e al livello di intensità assistenziale richiesto (declinandosi in modo diverso a seconda che si tratti di day hospital, degenza breve, ricoveri urgenti o terapia intensiva) nonché della relazione e della capacità collaborativa dei genitori;

— Negli Stati Uniti, la Child-Centered Play Therapy (CCPT) è diffusa e riconosciuta sin dagli anni '90 e i professionisti che la svolgono sono formati secondo determinati standard di qualità e sono riconosciuti e tutelati dalla legge;

— Di contro, in Italia, come del resto in molti altri Paesi europei, nonostante la ludoterapia rivolta ai bambini sia diffusa e richieda particolari competenze e capacità relazionali, gli operatori che svolgono tali attività non sono riconosciuti come figure professionali e spesso assumono tale ruolo a titolo volontario.

Osservato che:

— La pandemia da Covid-19 ha messo in crisi, sotto molti aspetti, il sistema sanitario nazionale;

— Tra le criticità generate dalle restrizioni imposte dal Governo al fine di contenere il contagio ed evitare il collasso delle strutture ospedaliere, particolare rilievo ha assunto il generale **divieto di accesso** ai presidi sanitari pubbliche e privati, fatta eccezione per il personale sanitario;

— Tali limitazioni, oltre ad impedire ai familiari dei pazienti di fare loro visita, hanno reso impossibile l'accesso ai reparti anche ai volontari che in precedenza svolgevano attività di sostegno e supporto ai bambini ricoverati e ai genitori, in ragione del mancato riconoscimento del loro ruolo come figure professionali;

— Tale circostanza ha contribuito ad acuire il disagio dei pazienti minori, lasciandoli privi di sostegno in un momento di particolare vulnerabilità e ha fatto mancare al personale medico-sanitario il supporto dei volontari in un momento in cui esso sarebbe stato fondamentale.

Considerato che:

— A fronte di tale situazione, la Regione Liguria ha provveduto ad inserire, all'interno del Repertorio ligure delle figure professionali, la nuova figura dello Specialista in tecniche ludiche (Child play specialist)¹;

— Lo Specialista in tecniche ludiche è descritto come l'operatore che, all'interno dei reparti ospedalieri o nelle aree di gioco dell'ospedale, pianifica ed organizza attività di gioco, manuali o artistiche, per i bambini ammalati, creando un ambiente che incoraggia il gioco e spiega ai genitori la funzione della ludoterapia suggerendo le attività più adatte;

— La finalità dell'attività dello Specialista in tecniche ludiche è lenitiva del trauma che malattia ed ospedalizzazione comportano sui minori, mediante un approccio educativo basato sul gioco, la socializzazione e l'apprendimento e mira alla cura dello sviluppo intellettuale, emotivo e relazionale del bambino (o adolescente), utilizzando tecniche ludiche.

— Tale iniziativa ha preso le mosse, in Liguria, dalla lunga esperienza di un'associazione di volontariato attiva presso l'ospedale Gaslini di Genova, nel sostegno al rapporto tra i giovani pazienti, famiglie e team sanitario durante il percorso della malattia, il successo della quale ha portato l'Azienda sanitaria di riferimento e la Regione Liguria a ritenere meritevole di **qualificazione professionale** l'operatore che effettua tale servizio e contestualmente, ad avviare un **corso di formazione** in "Child Play specialist";

Visto che:

— Il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) istituisce il Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali;

— Nell'ambito del Repertorio Nazionale viene istituito un quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni professionali **regionali** e delle relative competenze (QNQR), che costituisce il riferimento operativo unitario sia per il riconoscimento delle qualifiche regionali in termini di contenuti professionali presidiati sia per i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze;

— Nel QNQR sono contenute le qualificazioni e relative competenze di tutti i Repertori regionali considerate equivalenti;

— Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 giugno 2015 ha definito il quadro operativo per il riconoscimento, a livello nazionale, delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8, del d.lgs. 13/2013.

¹ <http://professioniweb.regione.liguria.it/Detail.aspx?code=0000000410>

Rilevato che:

— In Umbria, l'art. 28 l.r. 1/2018 recante "Sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi" dispone che la Regione:

- istituisce il sistema regionale integrato di certificazione delle competenze, volto al riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali ed all'attuazione delle politiche regionali per l'apprendimento;
- può individuare e validare, attraverso l'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Umbria) e previo confronto con le parti sociali, le competenze necessarie al riconoscimento delle qualificazioni regionali a livello nazionale;
- assicura il presidio delle funzioni di accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze, nonché di pianificazione e realizzazione delle attività valutative necessarie alla certificazione delle stesse;

— La medesima norma stabilisce che le qualificazioni regionali afferenti al repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, nonché relative ad una attività o professione oggetto di regolamentazione, hanno valore sul territorio nazionale, ed i relativi attestati costituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi;

— Con DGR n. 834 del 25/07/2016 avente ad oggetto "Quadro regolamentare unitario concernente il Sistema integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi", la Giunta regionale:

- ha istituito il "Repertorio regionale delle qualificazioni e degli standard di processo" costituito dal "Repertorio degli standard professionali", dal "Repertorio degli standard formativi" e dal "Repertorio degli standard di certificazione";
- ha stabilito che il Repertorio regionale delle qualificazioni e degli standard di processo è oggetto di aggiornamento, adeguamento e sviluppo, con riferimento ad ognuna delle sue componenti, nel rispetto dei principi di interesse pubblico, efficienza, massimizzazione degli impatti sul mercato del lavoro e supporto.

Ritenuto che:

— Il riconoscimento dello Specialista in tecniche ludiche (Child play specialist) e il suo inserimento all'interno del Repertorio regionale delle qualificazioni e degli standard di processo, nonché l'organizzazione di appositi corsi per la formazione di tali figure professionali, nel solco di quanto fatto in Liguria, potrebbe rappresentare un importante passo avanti dell'Umbria nel garantire, in futuro, la crescita di professionalità nel settore della ludoterapia e per offrire, all'interno del servizio sanitario regionale, un importante sostegno ai bambini e alle loro famiglie.

Tutto ciò premesso e considerato

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

— a fare tutto quanto necessario per addivenire, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, all'inserimento nel Repertorio regionale delle qualificazioni e degli standard di processo contenuto nel Sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi umbro la figura dello "Specialista in Terapie Ricreative - Child play specialist";

— a progettare e organizzare corsi di formazione per lo sviluppo delle competenze professionali dello "Specialista in Terapie Ricreative - Child play specialist", in collaborazione con le Aziende Sanitarie Locali.

Il consigliere segretario
Michele Bettarelli

Il Presidente
MARCO SQUARTA